

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE E DEI RELATIVI COLLEGI

- *Adottato con modifiche nella seduta del 18/6/2014, emendato nella seduta del 7/11/2014, nella seduta del 16/1/2015 e nella seduta del 10/4/2015.*

INDICE

PREAMBOLO .

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI.

ARTICOLO 2 - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE .

ARTICOLO 3- IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE E LE SUE ARTICOLAZIONI COLLEGIALI.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DI TERZIETA', ASTENSIONE E RICUSAZIONE .

ARTICOLO 5 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE .

ARTICOLO 6 - AVVIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE

ARTICOLO 7 - ITER PROCEDIMENTALE PRELIMINARE .

ARTICOLO 8 - ARCHIVIAZIONE IMMEDIATA .

ARTICOLO 9 - APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

ARTICOLO 10 - ISTRUTTORIA.

ARTICOLO 11 - AUDIZIONE FORMALE .

ARTICOLO 12 - FISSAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DATA DELL'UDIENZA DIBATTIMENTALE .

ARTICOLO 13 - UDIENZE DIBATTIMENTALI .

ARTICOLO 14 - VERBALE DI UDIENZA.

ARTICOLO 15 - RIAPERTURA DELL'ISTRUTTORIA .

ARTICOLO 16 - DECISIONE ALLO STATO DEGLI ATTI

ARTICOLO 17 - DECISIONE .

ARTICOLO 18 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE .

ARTICOLO 19 - ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE .

ARTICOLO 20- LETTURA DEL DISPOSITIVO .

ARTICOLO 21 - PUBBLICAZIONE .

ARTICOLO 22 - RINVIO DELLA DECISIONE .

ARTICOLO 23 - REQUISITI DELLA DECISIONE .

ARTICOLO 24 - NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE .

ARTICOLO 25 - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVO PROCEDIMENTO .

ARTICOLO 26 - RINVIO.

Preambolo

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti affidati alla cognizione del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia in conformità alla legge professionale, al relativo codice deontologico, alla legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990 e smi) in quanto compatibile ai principi di cui all'art. 3 del D.L. 138 del 2011 come convertito dalla legge 148 del 2011, al DPR n.137 del 7 agosto del 2012 ed ai principi generali contenuti nel regolamento del CNI.

Articolo 1 - Principi generali

1. Scopo del procedimento disciplinare è l'accertamento di responsabilità disciplinari ascrivibili agli Iscritti all'Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge o regolamenti, di norme deontologiche o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell'esercizio della professione, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione stessa.
2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. E' altresì soggetto ai canoni del giusto processo (art. 111 Cost.), con particolare riguardo al principio del diritto al contraddittorio.
3. Il procedimento è disciplinato dall'insieme delle disposizioni richiamate nel preambolo e dal presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile e la Legge n. 241/1990.
4. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano, altresì - limitatamente al loro contenuto procedimentale - per i casi di morosità nei confronti dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Perugia.

Articolo 2 - Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l'inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta anche se omissiva.
2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

3. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità delle condotte e/o dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate, o possano derivare, dai medesimi.
4. L'Isritto è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine, la dignità e il decoro della categoria.

Articolo 3 - Il Consiglio di Disciplina Territoriale e le sue articolazioni collegiali.

1. Il Consiglio di Disciplina Territoriale, istituito presso l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Perugia è composto da 15 componenti effettivi e da 15 componenti supplenti, nominati in conformità al Regolamento del CNI adottato a norma dell'art. 8 comma 3 del DPR n. 137 del 2012, ed è suddiviso in n 5 Collegi composti ciascuno da tre membri effettivi.
2. Al Consiglio di Disciplina, ed ai relativi Collegi compete il potere di iniziare l'azione disciplinare e sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Isritti all'Ordine degli ingegneri di Perugia.
3. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina e dei Collegi sono svolte dal componente con maggiore anzianità anagrafica; le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità anagrafica
4. Il Consiglio di Disciplina elegge a maggioranza tra i propri componenti un Vice-Presidente e un Vice-Segretario rispettivamente per la sostituzione del Presidente e del Segretario nei casi di assenza, impedimento.
5. Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina nei cui confronti sopravvengano cause di impedimento permanente, dimissioni o per altra causa, si attinge dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale di Perugia secondo il relativo ordine.
6. Il Consiglio di Disciplina resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina.
7. Le riunioni del Consiglio di Disciplina hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell'Ordine e si tengono ordinariamente presso la sede dell'Ordine.
8. Le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina e dei Collegi sono a carico del Consiglio dell'Ordine.
9. Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dal personale dell'Ordine.
10. Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

Articolo 4 – Obblighi di terzietà e Astensione e ricusazione

1. I componenti del Consiglio di Disciplina e dei Collegi chiamati a decidere sulla responsabilità degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia che procedono ad un'azione disciplinare assumono l'incarico nel rispetto dei doveri di imparzialità e terzietà nei confronti delle parti del procedimento e devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c. e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di Disciplina dell'Ordine.
2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide il Consiglio di Disciplina in composizione di almeno cinque consiglieri compreso il Presidente.
3. In caso di astensione o ricusazione coinvolgente anche alcuni componenti del Consiglio di Disciplina la determinazione della maggioranza necessaria per operare viene calcolata sulla base del numero dei Consiglieri che non si sono astenuti o che non siano stati ricusati.

Articolo 5 - Funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale e dei Presidenti di ciascun Collegio

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina è il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e smi, tale funzione è riconosciuta anche ad ogni singolo presidente del Collegio giudicante, con riferimento al procedimento assegnato.
2. Il Presidente del Consiglio di Disciplina:
 - a) convoca il Consiglio di Disciplina e ne presiede le riunioni, una volta pervenuta la notizia di responsabilità disciplinare provvede all'assegnazione del procedimento ad uno dei Collegi all'uopo istituiti;
 - b) sostituisce il relatore già designato in caso di suo impedimento o astensione, ovvero ove ne sia stata accolta la ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c.;
 - c) coordina e sovrintende tutte le attività propedeutiche al funzionamento del Consiglio di Disciplina;
 - d) dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Consiglio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine della votazione, chiarisce il significato del voto e annunzia il risultato.

Tali competenze spettano anche al Presidente di ciascun Collegio decisionale dallo stesso presieduto.

1. Nel caso di impedimento del Presidente, le funzioni indicate nel comma 2 sono assolte dal Vice Presidente, il quale esercita anche le funzioni del Presidente previste in altre parti del Regolamento, nella ipotesi di impedimento o assenza del Presidente stesso.
2. Il Presidente del Collegio decisionale impedito temporaneamente o soggetto ad obbligo di astensione o ricusato sarà sostituito dal Presidente di altro Collegio, appositamente designato dal Presidente del Consiglio di disciplina eventualmente all'esito della decisione sulla ricusazione.

Articolo 6 - Avvio dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare nei confronti di un Iscritto all'Ordine è promossa d'ufficio dal Consiglio di Disciplina, allorché giunge notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento o su richiesta del Pubblico Ministero competente, ovvero su richiesta dello stesso Ordine professionale o di terzi esponenti interessati.
2. Si considerano interessati tutti coloro che abbiano subito, o possano subire, un pregiudizio dalla condotta del professionista.
3. Il Consiglio di Disciplina ha il dovere di prendere in considerazione le notizie di cui al comma 1 del presente articolo allorquando provengano da Enti pubblici o da privati purché l'esposto non sia anonimo.
4. Nel caso in cui l'azione disciplinare sia promossa nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Perugia, è competente il Consiglio di Disciplina Territoriale ove ha sede la Corte di Appello più vicina, determinato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.*
5. L'Autorità Giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un Iscritto all'Ordine.
6. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto di imputazione, tranne il caso in cui sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

*L'art. 6 c. 4, così come riportato, è stato emendato per effetto del parere rilasciato dal Ministero della Giustizia in data 13/1/2015 che, allegato in calce, diviene parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 7 - Iter procedimentale preliminare

1. Gli scritti o i documenti anonimi non possono essere utilizzati ai fini disciplinari: essi, salvo che non costituiscano *notizia criminis* di interesse dell'autorità giudiziaria, non saranno tenuti in alcuna considerazione da parte del Consiglio di Disciplina.
2. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, previa numerazione cronologica della notizia, provvede all'apertura di un fascicolo ed all'assegnazione ad uno dei 5 Collegi.
3. Successivamente all'apertura del fascicolo, il Presidente del Collegio o altro componente dallo stesso delegato, previa assegnazione della pratica ad un relatore, provvede a comunicare, a mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, all'Iscritto interessato l'apertura del fascicolo invitandolo, nel contempo, a prenderne visione ed a produrre memorie e documenti difensivi entro un termine massimo di venti giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
4. Il Collegio territoriale procede all'esame della documentazione prodotta e alla eventuale audizione preliminare dell'incolpato e/o dell'esponente fissando all'uopo un'apposita riunione collegiale.
5. Il Presidente del Collegio o il relatore da lui nominato, illustra ai componenti i fatti e le circostanze attinenti al fascicolo disciplinare con le conclusioni ed il parere in merito all'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto, ovvero alla archiviazione immediata.

Articolo 8 - Archiviazione immediata

1. Il Collegio, udita la relazione del relatore incaricato o del Presidente, fuori dai casi di richiesta proveniente dal Pubblico Ministero, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare allorquando:
 - a) i fatti palesemente non sussistano;
 - b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
 - c) i fatti, allo stato degli atti, non integrino violazioni di norme di legge, regolamenti e codice deontologico;
 - d) i fatti non siano stati commessi da un Iscritto all'Ordine di Perugia.
2. Nel caso di cui alla lett. d) del precedente comma, ed ove l'incolpato sia comunque un Iscritto nell'Albo tenuto da altro Ordine territoriale, il Presidente del Consiglio di Disciplina procede a trasmettere la documentazione in proprio possesso al Consiglio di Disciplina competente a promuovere l'azione disciplinare.
3. La delibera di archiviazione deve essere succintamente motivata e deve essere comunicata, con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, all'Iscritto interessato nonché ai soggetti che abbiano comunicato la notizia mediante comunicazione all'indirizzo indicato nell'esposto.

Articolo 9 - Apertura del Procedimento Disciplinare

1. Il Collegio, udita la relazione del relatore o del Presidente, nei casi in cui non provveda all'archiviazione immediata ai sensi dell'art. 8, delibera la formale apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto, con contestuale formulazione del o dei capi di incolpazione, notificandola, entro trenta giorni, all'Iscritto medesimo e al Pubblico Ministero, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, nonché comunicandola al Procuratore Generale presso la Corte di Appello e al Ministero della Giustizia nonché al Consiglio dell'Ordine di Perugia per le determinazioni di rispettiva competenza.
2. La delibera consiliare deve essere succintamente motivata e contenere la specifica indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare ovvero l'indicazione delle norme di legge o regolamentari o del codice deontologico che si ritengono violate; l'indicazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un Avvocato.
3. Il procedimento disciplinare, salvo motivate proroghe, deve essere concluso *entro diciotto mesi* dalla relativa apertura, in caso di deliberata sospensione del procedimento ai sensi del successivo articolo 20, tale termine non può essere applicato al procedimento.
4. Il Collegio, su proposta del Consigliere relatore, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori anche oltre il termine dei diciotto mesi ma comunque *entro il termine massimo improrogabile di trenta mesi*, salvo quanto disposto dal successivo art. 20.

Articolo 10 - Istruttoria

1. Il Collegio competente a decidere, con la raccomandata di cui al precedente articolo, convoca per un'audizione formale l'incolpato, tramite lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, che deve contenere, oltre la comunicazione della possibilità di farsi assistere da un Avvocato, l'invito a comparire ed a presentare eventuali ulteriori memorie difensive e documenti, entro e non oltre il termine di giorni 20 dalla ricezione della convocazione. Tra la data di ricevimento della comunicazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di venti giorni liberi.
2. Ove il Collegio lo reputi opportuno, può essere ascoltato anche l'esponente, nonché altri soggetti ritenuti a conoscenza dei fatti, indicati o non dall'incolpato o dall'esponente.
3. Il Collegio assume, altresì, tutte le notizie utili all'istruttoria nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

4. Nell'ipotesi in cui l'incolpato o il difensore previamente nominato non siano presenti, il Collegio, se sussiste un legittimo impedimento o un giustificato motivo a comparire, rinvia la trattazione ad altra udienza, dandone comunicazione all'assente, in difetto di giustificato motivo, procede in loro assenza.

Articolo 11 - Audizione formale

1. Il Presidente del Collegio, ovvero il relatore incaricato, dà lettura dei capi di incolpazione ed espone i fatti oggetto del procedimento disciplinare.
2. Il Presidente del Collegio, e/o il relatore incaricato, rivolge domande direttamente all'incolpato, all'eventuale esponente e ai soggetti ritenuti a conoscenza dei fatti. Le domande possono essere avanzate anche dagli altri componenti del Collegio.
3. I testimoni e/o i soggetti a conoscenza dei fatti, se ammessi, sono previamente invitati ad impegnarsi a riferire il vero ed a non nascondere nulla di quanto è a loro conoscenza.
4. Nel caso di audizione dell'incolpato e dell'esponente, l'incolpato ha il diritto di essere ascoltato per ultimo e, personalmente o tramite il suo difensore, di esporre ogni argomento utile alla propria difesa.
5. Il Collegio può disporre la prosecuzione dell'istruttoria, rinviando la trattazione ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incumbenti istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.
6. Qualora alle eventuali richieste istruttorie non venga dato riscontro entro i termini stabiliti, il Collegio può decidere allo stato degli atti.
7. Se nel corso dell'audizione emergono nuovi fatti disciplinarmente rilevanti, diversi da quelli specificati nei capi di incolpazione, il Collegio apre un separato fascicolo che rimette al Consiglio di disciplina perché sia avviato un nuovo procedimento.
8. Della audizione formale viene redatto verbale sottoscritto dalle persone partecipanti alla audizione, dal Componente Segretario e dal Presidente.

Articolo 12 - Fissazione e comunicazione della data dell'udienza dibattimentale

1. Ogni Collegio, all'esito dell'istruttoria, fissa la data dell'udienza dibattimentale, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria fornendo indicazioni al riguardo.
2. Il Collegio può, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria, disporre altresì l'integrazione o la modifica del capo di incolpazione.

3. La delibera di fissazione dell'udienza e di eventuale integrazione o modifica del capo di incolpazione deve essere comunicata all'incolpato a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

4. Tra la data di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell'udienza devono intercorrere almeno venti giorni liberi.

Articolo 13 - Udienze dibattimentali

1. Nel corso dell'udienza, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, il Collegio acquisisce gli elementi di fatto e di diritto, rilevanti per la decisione del procedimento.

2. Le udienze avanti il Collegio non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Consiglio di Disciplina o altra sede previamente indicata come sede del procedimento medesimo.

3. L'incolpato può farsi assistere da un Avvocato .

4. All'udienza dibattimentale il relatore, ovvero il Presidente del Collegio, espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito della istruttoria esperita; successivamente, vengono sentiti il Pubblico Ministero, ove presente, e l'incolpato.

5. In relazione alla particolare gravità del fatto, il Collegio, può disporre la sospensione cautelare per un periodo non superiore a due anni. La sospensione cautelare anche per una durata maggiore e comunque non superiore a cinque anni è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione e, se impedito, l'obbligo di audizione può essere sostituito dall'invito a presentare una memoria difensiva o dall'audizione del proprio difensore munito di apposita procura speciale. Il Collegio può, in ogni caso, provvedere in merito alla sospensione cautelare allorché sia stato infruttuosamente comunicato per *due* volte l'invito alla audizione dell'incolpato, di un suo rappresentante o difensore, ovvero l'invito alla presentazione di memorie difensive.

Articolo 14 - Verbale

1. Il processo verbale dell'udienza dibattimentale deve contenere:

- la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
- il numero ed il nome dei componenti del Collegio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
- la menzione della relazione istruttoria;

- l'indicazione del Pubblico Ministero, ove presente, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione dell'incolpato e del suo eventuale difensore, nonché delle dichiarazioni rese o una loro sintesi;
- l'indicazione delle persone informate sui fatti e dei testimoni presenti e le dichiarazioni rese dai medesimi;
- i provvedimenti adottati in udienza;
- i dispositivi dei provvedimenti adottati durante la riunione in Camera di Consiglio;
- la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Articolo 15 - Riapertura dell'istruttoria

1. Il Collegio può disporre la riapertura dell'istruttoria, rinviando l'udienza dibattimentale ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incombenzi istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.

2. In tal caso può disporre:

- la richiesta di documenti all'Autorità Giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
- che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti;
- che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;
- che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;
- ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.

3. L'ordinanza istruttoria di cui all'articolo 15 se non viene letta in udienza, deve essere comunque comunicata, a mezzo di lettera raccomandata a.r., all'incolpato, se assente, o al suo difensore eventualmente nominato.

Articolo 16 - Decisione allo stato degli atti

1. Qualora le disposizioni impartite con l'ordinanza istruttoria non vengano eseguite entro i termini stabiliti, il Collegio su proposta del relatore e con il consenso del presidente, all'udienza dibattimentale fissata, decide allo stato degli atti.

Articolo 17 - Decisione

1. Espletati gli incombenzi dibattimentali, il Collegio si ritira per deliberare.
2. Le decisioni vengono prese a maggioranza.
3. Ogni decisione è congruamente motivata.
4. La decisione può consistere:
 - nell'archiviazione del procedimento;

- nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del presente Regolamento;
- nell'irrogazione delle sanzioni, così come previsto sulla base della normativa vigente, sono: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a sei mesi**, radiazione dall'Albo o dall'Elenco speciale.

Articolo 18 - Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.
2. La notifica dell'avvenuta apertura del procedimento disciplinare interrompe il decorso della prescrizione di cui al precedente comma 1.

Articolo 19 - Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare

1. Una volta aperto il procedimento disciplinare, il Collegio può disporre in qualsiasi momento la sospensione in attesa dell'esito di altro giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria e ritenuto pregiudiziale ai fini della decisione.
2. Il provvedimento di sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 18.
3. Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro trenta giorni.
4. Dal giorno in cui l'ordinanza di sospensione è notificata all'incolpato, decorre nuovamente il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, il quale potrà essere interrotto dal compimento di altri atti procedurali aventi tale efficacia.

Articolo 20- Lettura del dispositivo

1. Il dispositivo della decisione può essere immediatamente comunicato, mediante lettura in udienza.

**Ai sensi dell'Art. 2 della L. 3 Agosto 1949 n. 536 che si riporta in calce in allegato al presente regolamento: "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 Novembre 1944 n. 382 a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale* quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".

*Ora Presidente del Consiglio di Disciplina ai sensi del D.P.R. 137/2012.

Articolo 21 - Pubblicazione

1. La decisione viene pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina, entro il termine di trenta giorni dall'udienza dibattimentale.

Articolo 22 - Rinvio della decisione

1. Nei casi di particolare complessità, il Collegio, al termine dell'udienza dibattimentale, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina e notificata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 24 del presente Regolamento.

Articolo 23 - Requisiti della decisione

1. La decisione del Consiglio deve contenere:

- composizione del collegio e l'indicazione del Relatore, nome, cognome, residenza o domicilio dell'incolpato;
- esposizione dei fatti;
- svolgimento del procedimento;
- motivazione;
- dispositivo;
- la data in cui è pronunciata, con l'indicazione del giorno, mese e anno;
- la sottoscrizione del Presidente del relatore e del Segretario; - la data di pubblicazione, con l'indicazione del giorno, mese e anno;
- l'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale, per il tramite dell'Ordine Territoriale, e l'indicazione del relativo termine.

Articolo 24 - Notificazione della decisione

1. La decisione viene notificata entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 21, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, all'incolpato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede e viene comunicata al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Ministero della Giustizia nonché al Consiglio dell'Ordine di Perugia per le determinazioni di competenza.

Articolo 25 - Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari

1. In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, possono essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari, diversi dalla radiazione, se nel frattempo l'Iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, analogamente a quanto richiesto al momento dell'iscrizione all'Ordine, decorsi rispettivamente:

- per il caso della censura, due anni dalla data di comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione;
- per il caso della sospensione, tre anni dal termine del periodo di sospensione dall'esercizio della professione.

2. Fatta salva la disciplina in materia di radiazione, gli Iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione loro irrogate mediante istanza da presentarsi al Consiglio di Disciplina decorsi i tempi prescritti dal comma 1 del presente articolo. Il Consiglio decide in composizione di almeno cinque componenti entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 2, cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo personale dell'Iscritto ma essa non dovrà essere riferita o riportata in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione o dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione".

4. Nel caso in cui l'Iscritto nel corso del procedimento avviato con l'istanza di cui al comma 2 sia sottoposto a procedura disciplinare, il Consiglio sospende il procedimento stesso fino alla conclusione della procedura disciplinare.

5. Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo.

Articolo 26 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si debbono intendere richiamate ed applicabili le disposizioni di legge e di atti normativi ad essa subordinati richiamate nel preambolo ai cui principi generali il presente regolamento si ispira.



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma
Ufficio III

Al Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Perugia
Via Campo di Marte 9
06124 PERUGIA



p.c. al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri

OGGETTO: Consigli territoriali di disciplina – Illecito commesso da componente del consiglio – Competenza – Richiesta di parere (Nota Consiglio di disciplina territoriale dell'ordine degli Ingegneri di Perugia Prot. 18.11.2014 n. 148 – Prot. dag .20.11.2014 n. 156331)

Lo scrivente consiglio territoriale di disciplina sottopone a questo Ufficio, con la nota in oggetto, un dubbio interpretativo circa la competenza a decidere procedimenti a carico dei componenti dello stesso consiglio di disciplina; secondo l'organo scrivente, la migliore soluzione per tale evenienza sarebbe di trasferire la relativa competenza al consiglio di disciplina territoriale "ove ha sede la Corte di Appello più vicina, determinato dal Consiglio nazionale degli Ingegneri", come peraltro stabilito all'art. 6 comma 4 del regolamento di disciplina adottato dallo stesso organo disciplinare.

Viceversa, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri avrebbe di recente diramato la circolare n. 292 del 19 novembre 2013, affermando il contrario principio per cui nei casi di responsabilità disciplinari a carico di componenti dei consigli territoriali di disciplina non sussisterebbero ragioni di spostamento ad altre sedi dei relativi procedimenti in quanto le regole idonee a prevenire conflitti di interesse e l'obbligo di astensione dell'incolpato consentirebbero ad altro collegio dello stesso organo di decidere il procedimento.

L'interpretazione offerta dal consiglio nazionale appare, ad avviso di questa Direzione Generale, preferibile in quanto maggiormente coerente con i principi di riferimento.

L'art. 8 comma 2 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 stabilisce che " *i collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri ...* ".

La richiamata disposizione rivela la volontà della legge di affidare l'esercizio della funzione disciplinare ad un collegio di tre componenti, senza così dover gravare

l'intero organo nella sua massima composizione dell'esercizio della funzione disciplinare.

La previsione normativa di una articolazione interna in collegi di disciplina composti di tre componenti ha trovato piena attuazione nell'art. 2 comma 3 del vigente Regolamento per la designazione dei membri dei consigli di disciplina territoriali dell'ordine degli ingegneri, approvato con delibera del Consiglio Nazionale del 23.11.2012.

L'interesse sotteso risiede nella esigenza di ottimizzare l'esercizio della attività disciplinare, conseguibile unicamente tramite la opportuna distribuzione dei procedimenti tra più collegi giudicanti.

Lo stesso criterio soddisfa, altresì, la ulteriore necessità di ovviare alle insorgenza di eventuali incompatibilità relative ai vari componenti del collegio giudicante.

Peraltro, il richiamato Regolamento nazionale già prevede, all'art. 6 comma 2, un meccanismo di sostituzione del consigliere di disciplina dichiaratosi in conflitto di interessi con altro componente e non sembrano esservi ostacoli a che analoga soluzione possa applicarsi con riferimento al caso, in tutto assimilabile, di procedimento disciplinare a carico di un componente del collegio giudicante.

Si consideri, altresì, che il procedimento disciplinare ha natura di procedimento amministrativo, solo al cui esito consegue una piena tutela giurisdizionale: non appare pertanto necessaria, una volta che sia assicurata una composizione imparziale del collegio decidente, l'estensione di garanzie (quali la rimessione del procedimento) previste per regolare procedimenti giurisdizionali veri e propri.

13 GEN. 2015

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti



Legge 3 agosto 1949, n. 536

**TARIFFE FORENSI IN MATERIA PENALE E STRAGIUDIZIALE
E SANZIONI DISCIPLINARI PER IL MANCATO PAGAMENTO
DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO
LUOGOTENENZIALE 23 NOVEMBRE 1944, N. 382**

(Gazzetta Ufficiale n. 193 del 24 agosto 1949)

Art. 1

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro della giustizia⁽¹⁾.

Art. 2

I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

(1) La presente disposizione ha modificato implicitamente l'art. 3 D.Lgs. Lgt. 22 febbraio 1946, n.170, che, a sua volta, aveva sostituito l'articolo 57 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Vedi, anche, l'articolo unico L. 7 novembre 1957, n. 1051 che, nel dettare i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, fa espresso riferimento alla disposizione in esame. Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia penale e per prestazioni stragiudiziali sono attualmente determinati dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127.